



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6699 DEL 20/06/2024

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 L.R.:12/2010 Comune di Fossato di Vico. Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art..32, comma 4 e 5 della L.R. 1/2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n 0135775 del 03/06/2024 del Comune di Fossato di Vico, con cui si richiede l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante parziale al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4 e 5 della L.R. 1/2015.e con la quale è stata trasmessa la documentazione di seguito elencata:

- Istanza;
- Tavola F102. Pdf
- Tavola F101 pdf
- Tav. A-05 Stato autorizzato pensilina pdf
- Relazione paesaggistica finale pdf
- Relazione Geologica pdf
- Elenco immobili pdf
- Allegato E Foto pdf
- Allegato E pdf
- A03d- Variante PRG.pdf
- A02d -Stato di progetto pensilina.pdf
- A01d Stato Attuale pdf
- Relazione preliminare Ambientale
- Estratto PRG vigente e modificato.

Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica e Catasto del Comune di Fossato di Vico (n.284 del R.G del 16.05.2024) è stato individuato il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, per espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

Atteso che ai fini della verifica di assoggettabilità della variante in oggetto si applica l'art. 9 comma 3 della L.R. n. 12 del 16/02/2010 di assoggettabilità semplificata;

Rilevato che: la variante interessa il progetto di realizzazione di una pensilina fotovoltaica in ampliamento e in aderenza ad edificio residenziale, che comporta variante al Piano Regolatore Generale -Parte operativa nella zona residenziale di Osteria del Gatto. L'area di cui si richiede la variante è classificata dal PRG vigente come “TC-n” zona di Lottizzazione nuova da trasformare in “TC-a” zona di Lottizzazione attivata e interessa una porzione di terreno pari a 425 mq nel lato sud dell'immobile che verrà occupata da una pensilina fotovoltaica per 62 mq.

Rilevato inoltre che:

- L'area oggetto di variante non interferisce con ambiti oggetto di vincolo ostativo.
- L'area di modesta estensione non è ubicata in un punto sensibile dal punto di vista paesaggistico e naturalistico ambientale ed è finalizzata al miglioramento dell'installazione di una pensilina fotovoltaica privata.
- La variante produce una più efficiente distribuzione delle quantità insediabili a fronte di specifiche esigenze, senza incidere significativamente sul disegno del Piano vigente senza interessare ambiti oggetto di tutela o di altre prescrizioni sovraordinate ed ostative ai fini delle trasformazioni urbanistico-edilizie previste né caratterizzati da criticità di natura geologica, idrogeologica o idraulica.

Atteso che ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs. 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;

- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ritenuto per quanto esplicitato non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4 e 5 della L.R. 1/2015 presentata in quanto:

- gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi nel territorio di riferimento;
- non si generano modifiche dimensionali e funzionali riguardanti le previsioni del piano esistente;
- non sono previsti effetti causali sugli elementi suscettibili di vulnerabilità e di stress sia nelle aree interessate dalla variante che nelle aree limitrofe.

Ritenuto inoltre che ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Fossato di Vico dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla *Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023*.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4 e 5 della L.R. 1/2015 del Comune di Fossato di Vico;
2. di trasmettere il presente atto al Comune di Fossato di Vico per i successivi adempimenti di competenza;
3. di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente Valutazioni ambientali, VAS;
4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/06/2024

L'Istruttore
Daniela Cavalieri
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/06/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Giovanni Roccatelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/06/2024

Il Dirigente
- Michele Cenci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2